

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE
(Provincia di Forlì-Cesena)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DELLA FUNZIONE dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione (art.7 co3 lr21/2012, succ. modif., lr 11/2004, co28 art.14 di 78/2010)

Il giorno 29 del mese di marzo dell'anno 2014, nella Sede dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese, con la presente convenzione, tra i signori:

- Nevio Zaccarelli, nato a Forlì il 13.04.1955, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BERTINORO** (codice fiscale: 80002170407), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Luigi Pieraccini, nato a Dovadola il 7.03.1944, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE** (codice fiscale: 80001950403), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 20.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Commissario straordinario Dott.sa Maria Giulia Borriello, nata a Avellino il 22.4.1967, in virtù dei poteri conferitegli con decreto del Prefetto di Forlì-Cesena in data 22 ottobre 2013, prot. 45160/W/2013/Area II, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del **COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA** (codice fiscale: 80002330407), in esecuzione dell'Atto del Commissario nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 25.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Gabriele Zelli, nato a Forlì il 5.03.1953, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI DOVADOLA** (codice fiscale: 80009550403), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 25.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Giancarlo Biserna, nato a Forlì il 21.11.1947, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI FORLÌ** (codice fiscale: 00606620409), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 25.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Paolo Zoffoli, nato a Cesena il 31.10.1952, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI FORLIMPOPOLI** (codice fiscale: 80005790409), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 20.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Elisa Deo, nata a Rimini il 22.3.1982, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI GALEATA** (codice fiscale: 80003190404), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 26.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Gian Luca Zattini, nato a Forlì il 12.04.1955, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MELDOLA** (codice fiscale: 80007150404), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 28.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Claudio Samorì, nato a Modigliana il 7.07.1951, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MODIGLIANA** (codice fiscale:

- 80002730408), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 20.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Mirko Betti, nato a Forlì il 26.09.1975, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO** (codice fiscale: 00408940401), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
 - Giorgio Frassinetti, nato a Forlì il 29.09.1964, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI PREDAPPIO** (codice fiscale: 80008750400), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 26.03.2014., dichiarata immediatamente eseguibile;
 - Luigi Capacci, nato a Premilcuore il 24.01.1941, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI PREMILCUORE** (codice fiscale: 80002530402), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 24.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
 - Rosaria Tassinari, nata a Forlì il 18.08.1967, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO** (codice fiscale: 80013400405), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 29.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
 - Flavio Foietta, nato a Santa Sofia il 29.07.1951, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SANTA SOFIA** (codice fiscale: 80008900401), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
 - Luigi Marchi, nato a Tredozio il 28.10.1955, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI TREDOZIO** (codice fiscale: 00695070409), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 28.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

- Roberto Balzani, nato a Forlì il 21.08.1961, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE** (codice fiscale: 92071270406), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 9 del 29.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE:

- che i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio fanno parte dell'Ambito forlivese, lo esauriscono e costituiscono l'Unione di Comuni della Romagna forlivese in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art.19 L.R. Emilia Romagna 21/2012 s.m.i.;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane;
- l'art.7, co.3, della l.r.21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i Comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione come definiti dall'art.14 co. 28 del D. L.78/2010 convertito con la L.122/2010;

- visti gli artt. 6 e 7 dello statuto dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese che disciplinano il conferimento delle funzioni, la loro durata e l'eventuale recesso;
- vista la l.r. n. 11 del 24.05.2004 "Sviluppo regionale della Società dell'informazione";
- tutti i Comuni dell'ambito ottimale forlivese hanno concordato di esercitare in forma associata tra tutti loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione di Comuni della Romagna forlivese, la funzione in oggetto con decorrenza dal 31.03.2014 ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della L.R. 21/2012 e dell'art. 1 L.R. 23/2013, ivi compresi i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì e Forlimpopoli che si sono avvalsi prudenzialmente della deroga di cui all'art. 30 della L.R. 21/2012;
- che i Comuni firmatari appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione comprensiva della gestione del sistema informativo territoriale, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente convenzione è la gestione associata dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione secondo quanto previsto nella Legge Regionale 11/2004 ed in ottemperanza con quanto indicato dalla Nuova convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della "Community Network Emilia-Romagna", tramite la costituzione del Sistema Informatico Associato (di seguito SIA).

2. Il Sistema Informatico Associato (SIA) è costituito al fine di gestire in modo integrato e coordinato le azioni di ideazione, progettazione, realizzazione, aggiornamento e gestione integrata dell'ICT nel contesto dell'Unione, attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate, conformemente con il Modello di Amministrazione Digitale della Community Network Emilia-Romagna, garantendo all'unione di esercitare il proprio ruolo di "nodo" nell'ambito del sistema informativo integrato regionale (o sistema a rete).

3. I successivi articoli descrivono le attività conferite in base alla presente convenzione, che potranno essere ulteriormente dettagliate nel funzionigramma nel rispetto del principio di integralità.

4. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

Art. 2 – SEDE E AMBITO TERRITORIALE

1. Il servizio SIA ha la sede principale a Forlì, è prevista inoltre una sede distaccata presso la sede amministrativa di Predappio dove effettivamente operano n. 3 dipendenti addetti al servizio.

2. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione dovrà essere attivo un referente che funga da interfaccia unico tra Comune e gestione sovracomunale, fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli enti interessati.

3. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla convenzione.

ART. 3 – IL SIA

1. Sono attività in capo al SIA:

- Ideare, progettare, realizzare ed implementare specifici progetti ICT, siano essi di architettura o applicativi, locali o in coordinamento con il sistema regionale;
- Assicurare il corretto funzionamento del sistema informativo-informatico complessivo dell'Unione;
- Gestire la cooperazione e l'integrazione fra tutte le componenti del sistema informativo-informatico dell'Unione con il sistema informativo integrato regionale;
- Indirizzare e supportare il dispiegamento delle soluzioni e dei servizi presso i comuni dell'Unione, garantendo la reale fruibilità ed accessibilità dei sistemi, nonché l'adeguata formazione agli utenti;
- Sviluppare e coordinare processi di unificazione degli applicativi di back office a livello di Unione secondo gli standard della Community Network Emilia-Romagna, per una progressiva dismissione dei singoli applicativi comunali;
- Implementare, rendere fruibili e, ove direttamente interessato, mantenere aggiornate, le banche dati indipendenti ed autonome dell'Ente, oggetto di fruizione, comunicazione o scambio nell'esercizio di pubbliche funzioni, facilitandone dal punto di vista tecnico la interconnessione, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali;
- Gestire ed implementare iniziative e progetti di sviluppo per servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili, valorizzando le reti esistenti della PA e indirizzando l'utilizzo delle tecnologie emergenti;
- Coordinare le azioni tecnico-informatiche da mettere in atto presso i comuni e l'Unione al fine di garantire il rispetto delle indicazioni normative relative alla sicurezza dei dati e delle applicazioni e gestire le relative procedure (di configurazione, monitoraggio...);
- Rendere disponibili le informazioni relative all'effettivo dispiegamento ed esercizio dei servizi a fini di monitoraggio;
- Supportare l'esecuzione delle procedure atte ad ottenere le autorizzazioni degli enti proprietari delle strade per la realizzazione dei sotto servizi a rete in sede stradale o nelle sue pertinenze, e proponendone le modalità più efficaci di gestione;
- Gestire il CED sovracomunale, coerentemente con quanto previsto dalle norme, direttive e linee guida emanate a livello nazionale, con riferimento a quanto indicato al successivo art 3;
- Gestire il Sistema Informativo Territoriale dell'unione, come definito al successivo articolo 4;
- Evolvere e coordinare i Servizi su Tecnologia WEB (Web, Mobile, Social ecc.ecc) dell'Unione e dei Comuni con attività di Progettazione sistemi e Layout grafici, razionalizzazione dei sistemi CMS, in relazione alla tematica dell'accessibilità ed usabilità, al fine di razionalizzare ed uniformare le modalità di comunicazione all'interno ed all'esterno dell'Unione e dei Comuni e di avviare percorsi verso le tecnologie open source, nel rispetto delle normative sulla trasparenza e l'anticorruzione;
- Espletare procedure uniche per l'acquisizione di forniture e servizi professionali, sfruttando le opportunità offerte dal Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) e le convenzioni Consip ed IntercenterER laddove disponibili, ovvero operando nel rispetto delle proprie procedure di acquisto;
- Gestire le attività di configurazione, installazione e conduzione delle reti LAN interne e delle reti di supporto (videosorveglianza, accesso WIFI per i cittadini, ecc.);

- Gestire le attività di configurazione, installazione e conduzione degli apparati di rete preposti all'accesso (Router/firewall) alle reti Lepida/Internet ed alle VPN di collegamento degli Enti verso i CED sovracomunali;
- Gestire le funzioni di assistenza tecnica ed operativa sulle postazioni client dell'Unione e dei propri Comuni;
- Effettuare la gestione applicativa dei sistemi di competenza, siano essi implementati in locale o in outsourcing;
- Fornire indirizzi per la realizzazione di programmi formativi rivolti al personale dell'Unione e dei Comuni di riferimento sui temi oggetto della presente convenzione;

2. L'Unione identifica il responsabile del SIA al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- Coordinare le attività elencate al precedente comma 1;
- Svolgere direttamente le specifiche attività di coordinamento ed ideazione progettuale, effettuare le scelte tecniche necessarie a garantire il corretto funzionamento dei sistemi e la corretta erogazione dei servizi, elaborare e proporre alla Giunta dell'Unione i piani strategici da approvare, secondo competenza;
- Amministrare il budget di spesa corrente disponibile;
- Amministrare il budget investimenti programmati;
- Rappresentare il punto di riferimento unico per l'Unione in ambito Community Network Emilia-Romagna.

Tutte le attività di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alla governance, al coordinamento, nonché all'ideazione progettuale a garanzia della coerenza complessiva delle azioni, possono essere affidate in outsourcing.

ART. 4 - GESTIONE DEL CED SOVRACOMUNALE

1. Il CED sovracomunale è una struttura fisica progettata ed allestita per ospitare e gestire un numero elevato di apparecchiature ed infrastrutture informatiche ed i dati ivi contenuti, nella quale i singoli comuni hanno espressamente manifestato la volontà di far convergere i propri dati e le proprie applicazioni allo scopo di garantirne la sicurezza fisica e gestionale;

2. Il CED sovracomunale, laddove strategico ed economicamente vantaggioso, ma comunque in ottemperanza con quanto previsto da norme, direttive e linee guida emanate a livello nazionale, per semplificarne la gestione operativa, aumentarne l'efficienza, la flessibilità e la sicurezza, può essere implementato o delocalizzato, in tutto o in parte, in outsourcing presso Data Center in grado di corrispondere a tali esigenze, avendo attenzione a quanto disposto nella convenzione CN-ER e considerando in via prioritaria il consolidamento dei sistemi presso il Data Center regionale.

ART. 5 - GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

1. Le azioni da prevedersi riguardo al SIT sovra comunale dovranno avere come obiettivi principali:

- a. il consolidamento del patrimonio informativo territoriale;
- b. l'incremento dell'utilizzo delle informazioni territoriali a livello di Unione;
- c. Il rafforzamento del ruolo dell'Unione come interlocutore unico in materia di informazione territoriale.

2. Un primo e non esaustivo elenco di attività da prevedersi è il seguente:

- a. utilizzo ed aggiornamento del Database Topografico Regionale relativamente ai livelli di competenza comunale;
- b. elaborazione e georeferenziazione di banche dati per arricchire il patrimonio informativo territoriale;

- c. gestione dell'attuazione di progetti regionali o nazionali in materia di informazioni territoriali
- d. catalogazione e documentazione del patrimonio informativo condiviso;
- e. pubblicazione di strumenti urbanistici;
- f. raccolta ed organizzazione di dati, informazioni, notizie relative al catasto regionale delle infrastrutture di rete, nonché alla disponibilità di siti funzionali all'evoluzione delle reti a banda larga ed ultra larga;

2. A livello organizzativo si costituisce, all'interno del SIA, una unità preposta al Sistema Informativo Territoriale.

ART. 6 – TRASVERSALITA' DEL SIA

1. Le attività svolte dal SIA si configurano come trasversali rispetto ai diversi e specifici ambiti verticali di intervento che fanno capo all'Unione; conseguentemente gli strumenti informatici necessari per lo svolgimento delle diverse funzioni verticali e la responsabilità della loro corretta implementazione sono in capo al SIA, mentre rimane in capo alla singola funzione la responsabilità dei contenuti e delle funzionalità tematiche.

2. Le modalità con cui i vari settori dell'Unione si avvalgono dei servizi del SIA debbono essere indicate anche nelle singole convenzioni di filiera.

ART. 7 - TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.

2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.

3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento;

4. L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

6. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del vigente D. Lgs. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali" è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento

(consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio SIA per i provvedimenti tecnici di competenza.

7. L'accesso ai dati ubicati presso l'Unione da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito se previsto da una disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

Art. 8 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 e seguenti della presente convenzione avviene con la decorrenza 31 marzo 2014, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 comma 4 della L.R. 21/2012 e s.m.i. ed avrà durata pari a quella dell'Unione.

L'effettiva operatività del conferimento oggetto della convenzione è subordinata all'efficacia della deliberazione di approvazione del relativo progetto esecutivo da adottare inderogabilmente in corso d'anno da parte della Giunta dell'Unione, previo parere favorevole dei singoli Comuni aderenti e comunque entro il 1.9.2014.

2. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione medesima e dai singoli enti.

3. Per il corretto svolgimento delle attività i Comuni si impegnano a:

- garantire l'accesso dei tecnici dell'Unione ai locali delle sedi comunali e di eventuali sedi distaccate ogniqualvolta risulti necessario per il corretto espletamento del servizio;
- provvedere al salvataggio giornaliero dei dati residenti sui server locali eventualmente installati presso i comuni stessi;
- garantire tutte le informazioni, accessi ai sw ed ai sistemi e tutte le informazioni di amministrazione e gestione per garantire il pieno svolgimento delle funzioni in capo all'unione stessa.

4. In relazione alle materie di cui all'art. 1 l'Unione adotta tutti gli atti di natura gestionale, utilizzando le risorse finanziarie trasferite dai Comuni conferenti, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

5. Il conferimento delle funzioni è integrale per tutti i Comuni firmatari della presente convenzione, senza che residuino in capo ai Comuni attività amministrative e compiti riferibili alle stesse funzioni.

I Comuni aderenti all'Unione si obbligano a garantire il necessario supporto dei rispettivi servizi di staff, quale attività d'interesse comune svolta in collaborazione ai sensi del vigente art. 15 della legge 7.8.1990, n. 241, eventualmente disciplinabile nel dettaglio da appositi accordi attuativi integrativi, allorché l'Unione non disponga di specifiche risorse competenti per garantire l'esercizio regolare ed opportuno delle funzioni conferite.

6. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta, con dotazione organica e personale assegnato ai sensi del successivo articolo 9.

7. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 10 della presente convenzione.

8. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente articolo 11 della presente convenzione.

9. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati a livello di subambito e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

10. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 9 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale ordinariamente di personale proprio e trasferito, in sede di prima applicazione il personale sarà temporaneamente comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co. 5 del D.Lgs. 267/2000 vigente.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la eventuale scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione.

In caso di trasferimento, il personale, viene assegnato al Servizio SIA e transita nella dotazione organica dell'Unione.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 8, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto dal presente articolo e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data di effettiva operatività della convenzione ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica e l'organigramma del Servizio competente vengono annualmente determinati nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

7. Lo stato giuridico ed economico, gli avanzamenti di carriera, la liquidazione dei compensi incentivanti la produttività vengono stabiliti per tutto il personale trasferito al Servizio SIA indipendentemente dal Comune di provenienza sulla base della normativa relativa al personale dipendente degli EELL.

8. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al precedente art 8, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 10 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1 Le spese ordinarie relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione a carico dei Comuni sono dimensionate nella misura del dato storico consolidato medio di parte corrente dell'ultimo triennio precedente l'esercizio di riferimento.

Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso ivi comprese le attività di supporto interno e/o esterno legale, amministrativo e tecnico complessivamente fornite ai rispettivi servizi dei sistemi informatici al momento del conferimento all'Unione, nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

2. I trasferimenti destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Tenuto conto del grado di realizzazione del progetto di unificazione delle strutture attualmente presenti nel territorio dell'Unione, il riparto della spesa per ciascuna annualità, prenderà in considerazione solamente le voci di spesa espressamente stabilite dalla Giunta e analiticamente indicate per ciascun Comune nel bilancio di previsione del servizio in argomento e verrà effettuato dalla Giunta sulla base di uno dei criteri precedentemente in uso presso i raggruppamenti associativi di Comuni pre esistenti.

4. Gli organi dell'Unione potranno intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote a carico dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere relativo.

5. La gestione finanziaria del servizio SIA avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione d'esercizio approvato dalla Giunta dell'Unione. L'approvazione del bilancio del servizio costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

6. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, e comunque in tempo utile per consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;

- il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

7. Il bilancio del servizio sarà predisposto su base annua alla stregua dei bilanci degli enti locali e sarà approvato da ciascun Comune con atto di Giunta entro un mese dalla consegna con l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le somme ivi approvate. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvierà una procedura di verifica politico - amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

8. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, ne danno tempestiva comunicazione ai Comuni interessati al fine di agevolare le procedure di modifica dei rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico - amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato.

9. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

10. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 11 della presente convenzione.

ART. 11 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. Fatta salva la priorità per i beni mobili e immobili di proprietà degli Enti conferenti, l'Unione per l'esercizio delle funzioni e delle attività trasferite oggetto della presente convenzione si avvale degli immobili o delle porzioni di essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite, nonché dei beni mobili, degli arredi, delle attrezzature, delle apparecchiature tecniche, delle strumentazioni e di ogni mezzo necessario che i Comuni hanno destinato all'esercizio delle materie conferite secondo modalità stabilite dalla Giunta.

2. Il conferimento all'Unione dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, idonei all'uso di destinazione, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni di cui sopra con le modalità stabilite dalla Giunta, come previsto al comma 1, con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione degli stessi. Anche la manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni utilizzati a qualunque titolo dall'Unione. Ogni investimento, attribuibile al territorio di uno dei Comuni sarà finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dall'investimento. L'investimento può riguardare più Comuni. In questo caso le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei Comuni conferenti, sono imputate a tutti i Comuni o alla parte di essi a cui l'investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i Comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell'Unione. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

8. La polizza assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni immobili di proprietà dei Comuni utilizzati dall'Unione, è stipulata dall'Unione. La polizza assicurativa per danni a terzi e a dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei medesimi, è stipulata dall'Unione.

9. I beni costituenti la dotazione strumentale del Servizio di cui alla presente convenzione conferiti dai Comuni aderenti sono assegnati all'Unione. I beni acquistati per il Servizio durante il suo funzionamento sono di proprietà dell'Unione. L'inventario dei beni conferiti da ciascun Ente sarà validato dal Responsabile del servizio medesimo prima dell'inizio delle attività sulla base degli inventari redatti dagli Enti conferenti.

ART. 12 PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 13 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dalla data di cui all'art. 8, comma 1, salva la condizione di effettiva operatività ivi indicata, ed ha durata indeterminata come previsto dall'art 3 comma 1 dello Statuto dell'Unione dei Comuni.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

ART. 14 - RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art.24, co.6, lr.21/2012 è fissato in 5 anni, il recesso e la revoca del singolo Comune dalla presente convenzione comporta:

- la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere.
- sulla base di eventuali specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, il trasferimento dall'Unione al Comune revocante anche di quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente.

- L'eventuale scioglimento dell'Unione comporta:

- l'applicazione del comma 1 al personale conferito dai Comuni interessati;
- la suddivisione pro quota fra i Comuni aderenti del restante personale dipendente dell'Unione.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante utilizzati dall'Unione utilizza tornano in uso a detto Comune.

Tutti i beni mobili trasferiti in proprietà a titolo gratuito dal Comune revocante restano all'Unione nel rispetto dei principi generali sanciti dall'art. 4 dello Statuto dell'Unione.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione la quale non è tenuta al rimborso dell'eventuale quota di compartecipazione erogata dal Comune revocante.

4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai Comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.



ART. 15 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi *al vigente D. Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del medesimo D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART.16 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 17 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 18 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al vigente DPR 131/86

ART. 19 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. La spesa relativa all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione per l'anno 2014 verrà ripartita, al netto di eventuali finanziamenti aggiuntivi assegnati dalla Giunta dell'Unione, secondo il seguente criterio:

- importo per spese ordinarie iscritto nei bilanci di previsione d'esercizio 2014 di ogni singolo Comune conferente, salvo in ogni caso il limite minimo dello stanziamento già approvato nei singoli bilanci di previsione dell'esercizio 2013.

2. A far tempo dalla effettiva operatività del conferimento di cui all'art. 8 della presente convenzione vengono automaticamente risolte le precedenti convenzioni in materia vigenti presso l'Unione Montana "Acquacheta – Romagna Toscana", la Comunità Montana dell'Appennino Forlivese e l'Associazione Intercomunale della Pianura Forlivese;

3. Trascorsi 18 mesi dall'avvio della gestione di cui alla presente convenzione si procederà ad una revisione della stessa al fine di verificare eventuali esigenze di modifica e/o integrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Forlì, 29.03.2014


IL SINDACO DEL COMUNE DI BERTINORO

Nevio Zaccarelli




IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

Luigi Pieraccini



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

Maria Giulia Borriello



IL SINDACO DEL COMUNE DI DOVADOLA

Gabriele Zelli




IL VICE SINDACO DEL COMUNE DI FORLÌ

Giancarlo Biserna



IL SINDACO DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Paolo Zoffoli




IL SINDACO DEL COMUNE DI GALEATA

Elisa Deo




IL SINDACO DEL COMUNE DI MELDOLA

Gian Luca Zattini



IL SINDACO DEL COMUNE DI MODIGLIANA

Claudio Samori




IL SINDACO DEL COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO

Mirko Betti




IL SINDACO DEL COMUNE DI PREDAPPIO

Giorgio Frassinetti



IL SINDACO DEL COMUNE DI PREMILCUORE

Luigi Capacci



IL SINDACO DEL COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

Rosaria Tassinari




IL SINDACO DEL COMUNE DI SANTA SOFIA

Flavio Foietta



IL SINDACO DEL COMUNE DI TREDOZIO

Luigi Marchi



IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE

Roberto Balzani



